

ISTITUTO
STATALE DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

ISTITUTO MATTEI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Variante 6

**Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro****(Artt. 17 e 28, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.)****DATA CERTA:** 05/05/2021**REVISIONE:** DVR_6_V6 (prot. 1376 del 05-05-2021)**DESCRIZIONE:** MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2.**IL DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO)**
(dott. prof. Roberto PAPA)**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
(prof. ing. Luigi RUSSO)**IL MEDICO COMPETENTE**
Dr. STEFANIA FORNASIER
Medico Chirurgo
(dott.ssa Stefania FORNASIER)
Medico Competente

p.p.v.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(dott. prof. Michele CIERVO)

A termine di legge si fa divieto di riprodurre o comunicare a terzi il contenuto anche parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico dott. prof. Roberto Papa (art. 2578 c.c.)

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

PREMESSA

Il presente “Documento di Valutazione dei Rischi - Variante 6” in seguito indicato come “Documento”, reca le Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Nella elaborazione del “Documento” è stata presa in considerazione soprattutto:

1. l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
2. l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
3. l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche.

PRINCIPALE NORMATIVA APPLICATA

1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
2. O.M. n. 134 del 09 ottobre 2020 Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
3. Messaggio dell'INPS n. 3653 del 09 ottobre 2020;
4. Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;
5. Circolare del M.I. n. 1870 del 14 ottobre 2020;
6. Nota del M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020;
7. DPCM del 03 novembre 2021;
8. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
9. Circolare per la riammissione a scuola dei lavoratori positivi o contatto stretto del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021;
10. Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
11. Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente “Documento” individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Mattei di Caserta, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le

studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il “Documento” è redatto tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, su impulso del Dirigente scolastico, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente.
3. Il presente “Documento” ha validità immediata e può essere modificato da questo Servizio di Prevenzione e Protezione e anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente “Documento” e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico pubblica il presente “Documento” sul sito web istituzionale della scuola e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
 - a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio della classe e gli attrezzi delle palestre alla fine delle lezioni;
 - c) Garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al paragrafo “Modalità generali di ingresso nei locali della scuola” del presente “Documento”;
 - e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente “Documento” da parte delle studentesse e degli studenti.
4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire

allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti.

PREMESSE

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente "Documento" si chiarisce quanto segue:
 - a) Per "isolamento" dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si intende la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
 - b) La "quarantena", invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
 - c) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - d) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
 - e) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
 - f) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
 - g) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - i. Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;

- ii. Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - iii. Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - iv. Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- h) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
 - a) L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 - b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
 - a) Mantenere la **distanza fisica interpersonale** di almeno 1 metro (tra le rime buccali) e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - b) Mantenere, laddove possibile, la distanza fisica di almeno 2 metri quando si mangia o si beve con la mascherina abbassata;
 - c) Indossare la **mascherina chirurgica**, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Documento e nei suoi allegati e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico statico, ovvero da seduti. La mascherina va sostituita quotidianamente o quando diventa umida.
 - d) Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla scuola, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPCM 3 novembre 2020 "possono essere utilizzate anche le **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenze adeguate che permettono di coprire dal mento al di sopra del naso".
 - e) **Disinfettare periodicamente le mani** con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;

- f) Favorire il **ricambio d'aria** in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. I **collaboratori scolastici** provvedono al ricambio d'aria nei corridoi, nelle palestre, nei laboratori e negli altri locali ad uso comune, almeno ogni 2 ore per almeno 10 minuti. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il **personale di segreteria** provvede al ricambio d'aria periodico degli uffici. I **docenti** provvedono al ricambio d'aria per almeno 10 minuti ogni 2 ore.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
5. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione **IMMUNI**, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 come febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (ceis022004@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso le reception dell'Istituto un **Registro degli accessi all'edificio scolastico** da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), dei recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, **previa prenotazione e calendarizzazione**, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- a) di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - b) di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - c) di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - d) di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - e) di aver compreso e rispettare le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
5. Ai fornitori esterni ed ai visitatori che facciano accesso all'istituto è fatto obbligo di indossare la mascherina e di mantenerla indossata per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'istituto.
6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, su determina del Dirigente scolastico o su richiesta della persona interessata, il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non potranno recarsi al Pronto Soccorso o nella postazione di Primo Soccorso della scuola, ma contatteranno nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguiranno le sue indicazioni.
- Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
7. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti,
- a) rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - b) Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso all'edificio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima

fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del suo Primo collaboratore.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. **I ricevimenti individuali dei genitori in presenza da parte dei docenti devono essere prenotati**, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato.
5. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche.
6. **Qualsiasi accesso all'edificio scolastico deve essere programmato** contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;
7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente il proprio medico di famiglia.

REFERENTE COVID-19

1. È stato individuato il referente CoViD-19 (Prof. Pasquale Salzillo oltre al Dirigente scolastico) che svolge il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Caserta. In presenza di casi confermati CoViD-19 a scuola, il referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo:
 - a) Elenco degli studenti e delle studentesse della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - b) Elenco dei docenti, esperti o personale scolastico che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - c) Elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici si considerano le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi).
 - d) Elenco delle studentesse, degli studenti o del personale scolastico con fragilità o assenti.

SUDDIVISIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

2. L'edificio dell'istituto è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di

sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

3. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica con specifica atto del Dirigente scolastico. A ciascun settore sono assegnati, con specifico atto del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
4. **Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali.** Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina:
 - a) in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - b) negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
 - c) ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
 - d) ai distributori automatici di alimenti e bevande se non presenti all'interno del proprio settore.
6. **Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto.** Durante gli intervalli è possibile chiedere ai docenti di essere autorizzati, sempre uno per volta, a fruire dei servizi igienici o a recarsi presso il distributore di alimenti e bevande.

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'accesso degli studenti nell'edificio scolastico è di norma consentito a partire dall'orario indicato in *"Allegato 1: Articolazione oraria, punti 1 e 2"*. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Compatibilmente con gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, le studentesse e gli studenti sono invitati a collaborare evitando arrivi in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa.
2. L'ingresso degli studenti all'edificio scolastico avviene in fasce orarie scaglionate per settori. Gli studenti collocati nei diversi settori devono accedere all'istituto secondo la scansione riportata in *"Allegato 1: Articolazione oraria, punti 3, 4 e 5"*.
3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, indossando correttamente la mascherina, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
5. A partire dalla campana di ingresso il personale ATA è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifico atto del DSGA.
6. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni di ingresso degli studenti.
7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, le stesse regole fissate per l'ingresso; studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita alle studentesse e agli studenti facendoli uscire in fila, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro l'uno dall'altro, a partire dagli studenti più prossimi alla porta dell'aula. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

USO DEI PARCHEGGI INTERNI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. L'accesso nei parcheggi interni è consentito alle sole autovetture munite di pass che deve essere sempre esposto sul parabrezza anteriore per l'intero periodo in cui l'autovettura permane nelle pertinenze dell'istituto.
2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in **ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.**
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro azione didattica all'interno dell'area didattica. All'insegnante di sostegno, se necessario, è consentito posizionarsi staticamente in prossimità dello studente disabile.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto, solo in presenza dell'insegnante e se possono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra a condizione di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e solo in presenza degli insegnanti incaricati.
8. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
9. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti deve indossare la mascherina e le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto devono, anche loro, indossare la mascherina.
10. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnaletori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina solo se è possibile mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
11. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati, almeno ogni 2 ore per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. All'inizio della lezione l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
12. **I mouse, le tastiere e le altre periferiche dei computer presenti nei laboratori didattici a disposizione delle studentesse e degli studenti sono disinfettati dalle studentesse e dagli studenti stessi prima e dopo del loro utilizzo.** In tal caso, i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza del docente.
13. **Le periferiche dei computer a disposizione del personale docente o non docente nelle aule, nei laboratori, nelle sale insegnanti e in tutti gli altri ambienti scolastici sono disinfettate prima e dopo il loro utilizzo dalle persone che le adoperano con i prodotti messi a disposizione dalla Scuola.**
14. **Al termine delle lezioni della giornata, tutte le periferiche messe a disposizione del personale docente nelle aule e nei laboratori sono disinfettate dai collaboratori scolastici.**
15. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive avranno cura di progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri.
2. **Prima e dopo l'attività sportiva, le studentesse e degli studenti collaborano per disinfettare gli attrezzi sportivi da adoperare ed adoperati. In tal caso i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza del docente.**
3. Durante l'attività sportiva in palestra gli insegnanti, con la collaborazione delle studentesse e degli studenti, garantiranno il ricambio d'aria dei locali aprendo porte e finestre per almeno 10 minuti ogni 2 ore.
4. **Al termine delle lezioni della giornata i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione dei locali, garantendo la disponibilità in sicurezza degli ambienti per gli usi successivi.**

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata indossando la mascherina e rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha il dovere di lasciare il bagno in perfetto ordine e, prima di uscire, di lavarsi le mani con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito secondo gli orari indicati in *"Allegato 1 – Articolazione oraria, punti 6 e 7"* previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. **Negli orari diversi da quelli consentiti, i servizi igienici resteranno chiusi per consentirne la sanificazione da parte dei collaboratori scolastici.**
5. **Il docente annoterà su un apposito registro a chi ha concesso il permesso di uscita dall'aula o dal laboratorio.** Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte delle studentesse e degli studenti è consentito **esclusivamente secondo gli orari indicati in *"Allegato 1 – Articolazione oraria, punti 8 e 9"* e su permesso accordato dall'insegnante ed annotato sull'apposito registro.**
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata indossando la mascherina. Prima e dopo l'utilizzo dei distributori automatici, gli utenti devono disinfettare le mani con il gel disinfettante messo a disposizione in prossimità degli stessi.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in videoconferenza.
4. Durante le assemblee di Istituto e durante le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione è sempre necessaria la scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, e iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
3. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;
4. Negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

5. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
6. **Prima e dopo aver maneggiato materiale didattico dato in distribuzione dagli insegnanti (fotocopie, dispense, etc.) è necessario disinfettare le mani.**

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. **La sanificazione dei servizi igienici deve essere effettuata dai collaboratori scolastici a metà mattinata (secondo gli orari indicati in “Allegato 1 – Articolazione oraria, punto 10) e alla fine delle lezioni.** Durante le operazioni di sanificazione, la fruizione dei servizi igienici è assolutamente vietata.
3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
5. Le tastiere dei distributori automatici di alimenti e bevande vanno disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, a metà mattinata (secondo gli orari indicati in “Allegato 1 – Articolazione oraria, punto 11) e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune vanno disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi disponibili accanto alle postazioni.
6. **Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti scolastici vanno disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni.** Gli spogliatoi delle palestre saranno arieggiati alla fine delle lezioni della giornata e le loro superfici disinfettate.
7. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, corrimani, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente per il COVID-19.
2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di turno al piano, all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Aula COVID-19). Il personale incaricato deve dotarla di mascherina, procedere alla misurazione della temperatura corporea e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
3. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. In tal caso, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la quale deve provvedere al suo immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.
4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l'edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla disinfezione delle superfici dell'ambiente individuato per l'isolamento.
5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'avvio della procedura di sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico nelle parti interessate e l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente per il COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
7. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Il medico competente collabora con il Dirigente scolastico, il RSPP e il RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
2. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute del personale scolastico, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

3. Il medico competente collabora con l'autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore della scuola o di uno studente o studentessa riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti" come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, la loro identificazione tiene conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate a scuola, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
4. **Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**
Per la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 dei **lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero**, il Medico competente effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2 lettera e ter del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
5. **Lavoratori positivi sintomatici**
I **lavoratori risultati positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto 4) rientrano in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
6. **Lavoratori positivi asintomatici**
I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo rientrano al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Il **lavoratore di cui al punto 5 e 6**, per il reintegro, invia al Dirigente scolastico, in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non sono considerati alla stessa stregua di contatti diretti stretti con obbligo di quarantena, ma vengono riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
7. **Lavoratori positivi a lungo termine**
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore deve inviare il referto in modalità telematica al Dirigente scolastico.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il

lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, deve essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

8. **Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (Messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il Dirigente scolastico trasmettendo telematicamente la certificazione di tampone negativo.

GESTIONE DEI LAVORATORI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI FRAGILI

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
5. Per il personale che interagisce con studenti con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia delle studentesse e degli studenti o dal medico competente.

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

- Allegato 1 – Articolazione oraria
- Allegato 2 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato 2 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

ALLEGATO 1 – Articolazione oraria

1. Accesso all'edificio scolastico da parte degli studenti dei corsi antimeridiani: non prima delle 8.00
2. Accesso all'edificio scolastico da parte degli studenti dei corsi di II livello per adulti: non prima delle 16.15
3. Ingresso settore aule piano terra: ingresso ore 8.00 (ore 16.15 per gli studenti dei corsi di II livello per adulti)
4. Ingresso settore aule primo piano: ore 8.00
5. Ingresso settore aule secondo piano: ore 8.05
6. Accesso ai servizi igienici corsi antimeridiani: dalle 9.50 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 13.30
7. Accesso ai servizi igienici corsi II livello per adulti: dalle 18.05 alle 20.15
8. Accesso ai distributori automatici corsi antimeridiani: dalle 9.50 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 13.30
9. Accesso ai distributori automatici corsi II livello per adulti: dalle 18.05 alle 20.15
10. Sanificazione servizi igienici a metà mattinata: dalle 12.00 alle 12.30 (durante le operazioni di sanificazione, la fruizione dei servizi igienici è assolutamente vietata).
11. Sanificazione tastiere distributori automatici a metà mattinata: dalle 12.00 alle 12.30

ALLEGATO 2 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Indossare sempre la mascherina chirurgica tranne se seduti alla propria postazione, alla distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.).

ALLEGATO 3 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettano pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- ii. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.);
- iii. Disinfettare all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune presenti alla reception. Disinfettare prima del loro utilizzo le attrezzature, i dispositivi e i macchinari abitualmente impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni.

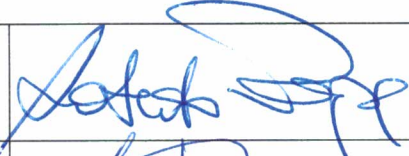
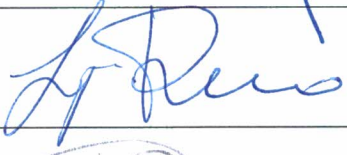
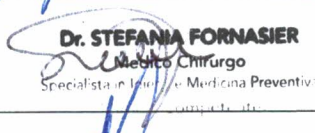
Considerando le mansioni dei collaboratori scolastici (Apertura e chiusura della scuola; Apertura e chiusura dei locali; Pulizia e disinfezione degli ambienti; Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza); Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione; Vigilanza sulle studentesse e sugli studenti) si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà dotarsi di appositi contenitori personali per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Durante le operazioni di pulizia degli ambienti operare sempre indossando guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti o usare periodicamente il gel disinfettante e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- A fine turno, il lavoratore lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, devono gettare i guanti utilizzati e lavare le mani o disinfettarle con gel;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali ad uso comune frequentati da persone (corridoi, laboratori, palestre, biblioteca, sale riunioni, etc.) almeno ogni 2 ore e per almeno 10 minuti. Arieggiare le aule didattiche all'inizio e alla fine delle lezioni. Arieggiare gli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e verificare la corretta chiusura dei rubinetti.
- Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti dell'edificio scolastico.

CONCLUSIONI

Il presente “Documento” (DVR_6_V6) redatto per l’Istituto “Enrico Mattei” di Caserta è la variante n. 6 del “Documento sulla valutazione dei Rischi” in vigore:

- sostituisce integralmente il “Documento sulla Valutazione dei Rischi Revisione n. 6 Variante 5” precedente a partire dal 06/05/2021 ed è custodito nell’armadio indicato con inventario n. 1310 ubicato nell’Ufficio Contabilità;
- è stato elaborato dal Dirigente Scolastico dott. prof. Roberto Papa dell’Istituto Mattei di Caserta, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Luigi Russo e con il Medico Competente dott.ssa Stefania Fornasier;
- è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale;
- consta di N° 22 pagine ed è stato posto all’ordine del giorno degli argomenti nella riunione periodica di sicurezza tenutasi il 05/05/2021;
- è custodito secondo le “Procedure” indicate in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico	Dott. prof. Roberto Papa	
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione	Prof. ing. Luigi Russo	
Il Medico Competente	Dott.ssa Stefania Fornasier	 Dr. STEFANIA FORNASIER Medico Chirurgo Specialista in Medicina Preventiva e Medicina Competente
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Dott. prof. Michele Ciervo	